DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2012

del 30 marzo 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2012 del 10 febbraio 2012 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1. dopo il punto 55c (soppresso) è inserito quanto segue:

«**32009 L 0018**: Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).»

2. Al punto 55a (Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0018**: Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).»

3. Al punto 56ca (Direttiva 1999/35/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0018**: Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/18/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA

[1] GU L 161 del 21.6.2012, pag. 33.
[2] GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.